



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

Massimo PACE

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
76	18/03/2026	216	02	02

Oggetto:

Ordinanza Ingiunzione a seguito di Verbale di contestazione di illecito amministrativo n° 0001 REG. NIPAAF CC emesso da Regione Carabinieri Forestale "Campania" – Gruppo di Avellino, rubricato al Protocollo regionale N.0137374/2026 del 19/02/2026 ed afferente violazioni delle prescrizioni AIA di cui al D.D. n° 514 del 18/12/2013 e successivi.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- CHE la Legge 24 novembre 1981, n. 689, ss.mm.ii., “Modifiche al sistema penale”, disciplina l'applicazione delle sanzioni amministrative;
- CHE il D.Lgs. 152/06 e s.m.i. detta le “Norme in materia Ambientale” e nella parte Seconda - Titolo III *bis* disciplina l'Autorizzazione Integrata Ambientale, provvedimento che autorizza l'esercizio di determinati impianti industriali comunemente denominati IPPC, disciplinandone le condizioni atte a garantire la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento ambientale;
- CHE il D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014 recante “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali ha apportato ulteriori modifiche al suddetto D. Lgs.152/2006, aggiornando le relative norme su autorizzazioni, controlli e sanzioni ambientali per le industrie ad elevato potenziale inquinante;
- CHE con D.G.R. 10/09/2012, n. 478, modificata dalla D.G.R. 04/10/2012, n. 528 e, più di recente, dalla D.G.R. 29/01/2018, n. 48, le competenze in materia di sanzioni amministrative per le violazioni delle “Norme in Materia Ambientale” sono state attribuite alle UU.OO.DD. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti della Regione Campania, nei rispettivi ambiti provinciali;
- CHE a seguito di approvazione della Legge Regionale 15 maggio 2024, n. 6 recante “*Ordinamento e organizzazione degli uffici della Giunta regionale*”, lo scrivente Ufficio ha cambiato denominazione in U.O.S. 216.02.02 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Avellino – Salerno;
- CHE la Società ****OMISSIS*** con sede legale e Stabilimento ubicati nel Comune di Flumeri (AV) – Area Industriale ASI Località Tierzi, Legale rappresentante sig. *****OMISSIS*****, nato a *****OMISSIS*****, risulta titolare di Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 514 del 18/12/2013, come aggiornato dal D.D di Riesame con valenza di Rinnovo n. 7 del 17.01.2025 e successivo D.D. n. 35 del 24/03/2025 confluito nel PAUR di cui al D.D. n. 70 del 09/04/2025 per attività di cui al codice 6.4, lett. a: “macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 t/d” e al codice 6.5: “Impianti per l’eliminazione o il recupero di carcasse e di residui animali con una capacità di trattamento di oltre 10 t/d”;

CONSIDERATO CHE:

- con comunicazione pervenuta via PEC per essere acquisita in data 29/01/2026 al prot. regionale n. 0071506/2026, il NIPAAF - Regione Carabinieri Forestale “Campania” – Gruppo di Avellino, ha richiesto informazioni in merito alla data di volturazione dei titoli autorizzativi (AIA e PAUR) in possesso dal Gestore;
- la UOS 216.02.02, ha fornito puntuale riscontro alla suddetta richiesta a mezzo PEC in data 30/01/2026 con nota Protocollo N.0075874/2026, a mezzo della quale ha rappresentato gli accadimenti in ordine cronologico (con acclusa puntuale documentazione probatoria) per come segue:
 - 6) PEC assunta in data 18/11/2025 al prot. N.0630850/2025 ad oggetto: “COMUNICAZIONE VARIAZIONE NOMINATIVO GESTORE IMPIANTO - ***OMISSIS** UNITA' PRODUTTIVE FLUMERI (AV) E ROCCA SAN FELICE (AV)” con acclusa la sola Carta d'identità del sig. *****OMISSIS*****;
 - 6) PEC in data 01/12/2025 pervenuta dal SUAP del Comune di Flumeri (rif.to Prot. reg.le n° 0669156/2025 del 01/12/2025) dalla quale si è appreso, a margine di verifica ispettiva condotta dall'ASL competente, che era avvenuto un cambio del “*Responsabile del mattatoio*”;
 - 6) nota PEC n. 0724349/2025 del 19/12/2025 con cui la U.O.S. 216.02.02 in riscontro alla nota di cui al soprastante Punto 2, ha invitato la ***OMISSIS** a regolarizzare la propria posizione autorizzativa ed “a provvedere con la massima urgenza alla presentazione dell'istanza di cui all'Allegato E del D.D. 925/2016 corredandola della documentazione ivi richiamata”;
 - 6) nota/PEC del Gestore in data 24/12/2025 avente ad oggetto: “Richiesta di voltura D.D. PAUR n. 70/2025” acquisita al prot. n. 0736533/2025 del 24/12/2025, con acclusa istanza su modulistica

regionale AIA ed allegati, con evidente indicazione erronea del provvedimento di competenza della scrivente U.O.S. da doversi volturare (PAUR in luogo di AIA);

- 6) istanza di voltura prodotta solo successivamente, ovvero in data 05/01/2026, con cui la ***OMISSIS** riproponeva la suddetta domanda, con indicazione corretta del Provvedimento AIA da doversi volturare;
- 6) Decreto Dirigenziale n. 3/2026 emanato in data 13/01/2026 con il quale la U.O.S. 216.02.02 si determinava di conseguenza, a definizione del relativo procedimento di *presa d'atto* per avvenuta "Variazione del soggetto Gestore", con notifica dello stesso provvedimento al Gestore medesimo ed ai diversi soggetti interessati.

DATO ATTO CHE:

- in conseguenza della suddetta rendicontazione effettuata dalla UOS 216.02.02 in qualità di A.C. AIA il NIPAAF - Regione Carabinieri Forestale "Campania" – Gruppo di Avellino, con propria comunicazione assunta al Protocollo regionale N.0137374/2026 del 19/02/2026, ha trasmesso il "Verbale di contestazione di illecito amministrativo" n° 0001 REG. NIPAAF CC, elevato a carico del Sig. *****OMISSIS***** (in qualità di L.R. e Referente AIA) nonché della stessa Soc. ***OMISSIS** per la violazione di quanto previsto dal titolo AIA in quanto: "non hanno comunicato, come prescritto al Punto 6 del Decreto Dirigenziale n. 514 del 18/12/2013, tempestivamente all'UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino, ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività";
- il suddetto Verbale di contestazione, per quanto agli atti d'ufficio, risulta essere stato validamente notificato alle parti le quali sono state rese edotte circa la facoltà di produrre entro il termine di gg. 30 dalla precitata data di notifica, scritti difensivi e documentazione inerente la violazione o chiedere di essere sentiti in merito a quanto segnalato dall'organo accertatore;

ATTESO CHE:

- il D.Lgs 152/2006 all'art. 29 - *quattordices*, comma 2, dispone che "*salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall'Autorità competente,*";
- la condotta contestata ai sensi dell'art. 14 della L 689/1981, da parte di NIPAAF - Avellino al legale rappresentante della società ***OMISSIS** titolare dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al D.D. n 514 del 18.12.2013 e successivi, è riconducibile per quanto desumibile dalla documentazione in atti, alla violazione dell'gli artt. 29 quattordices comma 2 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;
- che la D.G.R. n. 48 del 29/01/2018 nel definire l'assetto organizzativo della Direzione Generale Ciclo integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali ha demandato, per il territorio della provincia di Avellino, alla UOD 50.17.05, l'espressa competenza in materia di Autorizzazioni AIA e sanzioni di cui al D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;
- che a seguito di approvazione della Legge Regionale 15 maggio 2024, n. 6 recante "*Ordinamento e organizzazione degli uffici della Giunta regionale*", lo scrivente Ufficio ha cambiato denominazione in U.O.S. 216.02.02 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Avellino – Salerno;
- che, ai sensi dell'art. 29 *quattordices*, comma 12, "*Le sanzioni sono irrogate dal prefetto per gli impianti di competenza statale e dall'autorità competente per gli altri impianti*";
- che per la tipologia di violazione di che trattasi può applicarsi l'importo minimo edittale, per l'infrazione di cui all'art. 29 *quattordices* comma 2 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;

RILEVATO CHE:

- il Gestore non ha fatto pervenire entro i termini previsti alcun riscontro "in contraddittorio" al sopra riportato verbale di contestazione del NIPAAF - AVELLINO, da cui potesse evincersi "*il rispetto delle prescrizioni e condizioni*" previste dal titolo AIA;

- il presente procedimento esula rispetto alle ulteriori criticità evidenziate da altre autorità ispettive (ivi compresa ARPAC AV) circa altri aspetti che riguardano la gestione dello stabilimento AIA, come in parte già rilevate da altro organo accertatore (Regione Carabinieri Forestale Campania – Nucleo di Castel Baronia) che una volta concluse e definite saranno oggetto di un ulteriore e separato procedimento per le diverse fattispecie che dovessero emergere;

RITENUTO CHE:

- alla luce dell'istruttoria condotta sulla documentazione di che trattasi, le violazioni contestate dall'NIPAAF - AVELLINO **afferiscono essenzialmente ad inadempimenti documentali e/o gestionali a cui il Gestore ha cercato di porre rimedio ma solo in maniera tardiva**, tali da non consentire di superare e/o sanare le difformità segnalate, si stabilisce di dover procedere alla irrogazione di sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 29-quattordices, comma 2, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., per la “mancata osservanza delle prescrizioni contenute nei decreti AIA” e che l'importo dovuto a titolo della sanzione amministrativa corrispondente, deve essere determinato al minimo edittale pari ad € 1.500.00 (millecinquecento/00);

VISTI:

- il D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- la L. 689/81 e s.m.i.;
- il D.P.R. 602/1973;
- lla D.G.R.C. n. 528 del 04/10/2012;
- il D.D. n. 925 del 6.12.2016;
- la D.G.R. n. 48 del 29.01.2018;
- il D.D. n. 95 del 9.11.2018;
- la L.R. n. 6 del 15 maggio 2024;
- la D.G.R. n. 408 del 31/07/2024,
- la D.G.R. n. 589 del 06/08/2025.

Il Dirigente, sulla base dell'istruttoria effettuata, delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse e su proposta di adozione del presente provvedimento del responsabile del procedimento Funzionario Ambientale Posizione di E.Q. Antonio Mari, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, che attesta che in capo a se stesso non sussistono, ai sensi della normativa vigente situazioni di conflitto di interessi in atto o potenziali;

D E C R E T A

di Ordinare ed Ingiungere, per i motivi sopra esposti,

- al sig. *****OMISSIS*****, codice fiscale *****OMISSIS*****, trasgressore (legale rappresentante dell'impresa “*****OMISSIS*****”), nato a *****OMISSIS*****, residente in Moliterno (PZ), c.a.p. 85047, via Roma, n. 103;
- all'impresa “*****OMISSIS*****, Part. I.V.A. 02320560648, coobbligata, sede di Flumeri (av), c.a.p. 83040, Zona ASI, Località Tierzi s. n. c.;

con sede legale e sede produttiva nel Comune di Flumeri (AV) Area Industriale ASI – Località Tierzi - il **pagamento della sanzione amministrativa di € 1.500,00 (millecinquecento)**, da effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla notifica del presente atto, per non aver osservato le “**prescrizioni autorizzatorie**” di cui al Decreto Dirigenziale n. 514 del 18/12/2013 e successivi, violando l'artt. 29 *quattordices*, comma 2 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. relativamente all'impianto industriale IPPC codice 6.4 e codice 6.5;

DISPONE

- CHE il pagamento avvenga entro e non oltre trenta giorni decorrenti dalla notifica del presente atto **mediante il sistema Pago PA attraverso il link:**
https://mypay.regione.campania.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=R_CAMPAN&redirectUrl=home.html alla sezione *Altre forme di pagamento* **utilizzando il codice tariffa 0502;**

- CHE l'interessato dovrà fornire copia dell'avvenuto versamento entro 15 (quindici) giorni dal pagamento alla U.O.S. 216 02 02 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti – Avellino - centro Direzionale – Collina Liguorini - Avellino, che ha emesso il presente provvedimento, attraverso la presentazione, preferibilmente a mezzo posta elettronica, di documenti idonei a certificarne l'avvenuto accredito in favore di quest'amministrazione percettrice, utilizzando il seguente recapito: autorizzazioniambientali.avellino@pec.regione.campania.it;
- CHE sia ammissibile altresì, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 26 L. n. 689/81, ss.mm.ii. e secondo le Linee-Guida introdotte dall'amministrazione regionale con il D.D. n. 325/2017 (vedi B.U.R.C. n. 75 del 16/10/2017), la dilazione del pagamento, a motivata domanda e all'esito delle determinazioni che saranno comunicate al richiedente;

AVVERTE

- CHE avverso la presente Ordinanza – Ingiunzione, che costituisce atto esecutivo, ai sensi degli artt. 22 e 22 bis della L. 689/81 e ss.mm.ii. l'interessato entro 30 gg dalla data di notifica, può proporre opposizione alla Cancelleria del Tribunale del luogo ove è stata commessa la violazione, allegando copia del presente provvedimento notificato;
- CHE sussistendo i presupposti previsti dall'art. 26 della L. 689/81 e ss.mm.ii., l'ingiunto entro e non oltre il termine di gg. 30 (trenta) dalla data di notifica della presente Ordinanza – ingiunzione, può richiedere la rateizzazione del pagamento alla UOS succitata, che si riserverà di decidere nel merito;
- CHE decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, questa Amministrazione procederà alla riscossione delle somme dovute e non versate secondo quanto previsto dell'art. 27 della L. n. 689/1981 e s.m.i., attraverso l'iscrizione dei crediti nei ruoli dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, e secondo le procedure esecutive previste dal Titolo II del DPR 602/73, con ulteriore aggravio di interessi e spese a carico degli ingiunti;

MODALITA' DI NOTIFICA

La notifica al destinatario del presente atto viene effettuata a mezzo Pec ai seguenti destinatari:

- al sig. *****OMISSIS*****, legale Rappresentante della Società ***OMISSIS*** presso la sede legale e produttiva Area Industriale Area Industriale ASI – Località Tierzi del Comune di Flumeri (AV);
- alla Società ***OMISSIS** con sede legale e Stabilimento nel Comune di Flumeri (AV) Area Industriale ASI – Località Tierzi;
- al NIPAAF - Avellino – Centro Dir.le Collina Liguorini – 83100 Avellino;
- al Dip.to Prov.le ARPAC di Avellino.

Si dispone altresì, trasmettere alla segreteria di Giunta (COD 40.03.00.00), nonché la pubblicazione nell'apposita sezione “della casa di vetro” del sito Web regionale.

Massimo PACE

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa